

SENT 4651/19  
RG 3529/18

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Roma, Sezione V, dott. Gabriella Caiazzo ha emesso la seguente  
SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3529 dell'anno 2018 del ruolo generale tra

SKY ITALIA S.R.L. in persona del legale rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliata in Roma Viale Mazzini n. 88 presso lo studio dell'Avv. Antonio Labate che lo rappresenta e difende per delega in atti

-ATTRICE -

E

**DE ROSA ANNA** rappresentata e difesa dall'Avv. Miguel Coraggio ed elettivamente domiciliata in Roma Via C. Teja n. 24 presso A.E.C.I. Lazio

- CONVENUTA -

OGGETTO: pagamento somme

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 7 febbraio 2019

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Sky Italia srl ha chiesto accertarsi l'inadempimento contrattuale della convenuta e condannarla al pagamento della somma di euro 4.000,00 a titolo di penale contrattuale, oltre interessi legali dalla data dell'accertamento al saldo; in subordine accertare la violazione da parte della convenuta dell'art. 171 ter della legge 633/1941 e condannarla al risarcimento del danno da quantificarsi in corso di causa.

L'istante ha dedotto che **Anna De Rosa** aveva stipulato un abbonamento residenziale per l'utilizzo della smart card presso l'indirizzo della propria residenza per l'accesso ai servizi televisivi satellitari, con la previsione di una penale contrattuale di euro 4.000,00 in caso di utilizzo in violazione delle disposizioni di legge.

In data 1.10.2016, durante un controllo, la Smart Card in uso alla convenuta veniva ritrovata presso il pubblico esercizio "**Centro Scommesse P&S**" con sede in Roma **Piazza Santa Maria Liberatrice**, ove era in uso per la visione della partita di calcio Hull City-Chelsea in onda su un canale satellitare Sky, alla presenza di dieci avventori.

Poiché l'uso era stato difforme da quello contrattualmente pattuito, la convenuta era tenuta al pagamento della penale contrattuale. Inoltre la convenuta aveva, per gli stessi fatti, violato l'art. 171 ter della legge 633/1941, che vieta la trasmissione di un servizio criptato in assenza di accordo con il legittimo distributore.

Costitutosi il contraddittorio, la convenuta ha contestato la domanda, deducendo che non vi era prova del fatto dedotto e che la smart card non era mai stata utilizzata fuori dei locali stabiliti ed anzi il servizio era stato improvvisamente ed immotivatamente interrotto. La convenuta ha inoltre eccepito la vessatorietà delle clausole contrattuali che prevedeva l'applicazione della penale.

L'istruttoria si è svolta con la produzione di documenti e prova per interpellò; la causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 7 febbraio 2019.

All'esito dell'istruttoria svolta la domanda non è risultata provata e non può pertanto essere accolta.

Risulta infatti dalla documentazione depositata che l'utilizzo da parte di terzi della smart card affidata alla convenuta è stato rilevato soltanto dal sig. Massimiliano **Panzeri**, dipendente di una società terza, Serfin, nel corso di un'ispezione, come da copia del relativo verbale in atti.



Poiché l'uso della smart card fuori dai locali contrattualmente stabiliti è stato contestato dalla convenuta, la dichiarazione scritta di Massimiliano **Porretta** contenuta nel verbale d'ispezione non può ritenersi elemento probatorio sufficiente.

Del resto, la società attrice, pur avendo richiesto ed ottenuto l'ammissione della prova testimoniale con il teste Massimiliano **Porretta** sulle circostanze dedotte in citazione, non è comparsa all'udienza del 2 ottobre 2018, fissata per l'escussione ed ha tardivamente depositato, soltanto in allegato alle note conclusive, l'intimazione recapitata al teste, senza formulare alcuna istanza.

Tanto premesso, ritenuto anche che, in assenza di utili elementi probatori, la mancata risposta della convenuta all'interrogatorio formale non è sufficiente a consentire di ritenere provati i fatti dedotti, la domanda non può essere accolta.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda e dell'attività svolta, nonché dell'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto


P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza


- rigetta la domanda come proposta da Sky Italia srl;
- condanna Sky Italia srl al pagamento in favore della convenuta delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 671,00 oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, in data 8 febbraio 2019

Il Giudice di Pace



DEPOSITATO IN CANCELLERIA



19 FEB 2019

IL CANCELLIERE

L'Assistente Giudiziario  
Dott.ssa Marihsa Cianflone